

Uscita soci al registro imprese

Comunicazione pure senza modifica dell'atto costitutivo

DI LUCIANO DE ANGELIS

In caso di decesso, recesso ed esclusione del socio la comunicazione al registro delle imprese va effettuata entro 30 giorni dall'evento a prescindere dalla preventiva modificazione dell'atto costitutivo della società. Nei casi di mancato rispetto del termine tutti gli amministratori della società saranno assoggettati alla sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c.

È quanto prevede la direttiva emanata dal ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il ministero della giustizia in merito all'exit dei soci di società di persone.

Il problema

Nei casi di decesso, recesso o esclusione del socio di società personali, ex artt. da 2284 a 2290 del codice civile, ad oggi i comportamenti dei registri delle imprese italiane risultano estremamente disomogenei. Tale situazione, secondo il Mise rappresenta «un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dai registri delle imprese». In accordo con l'unione italiana delle camere di commercio, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 580/1993, viene quindi emanata una direttiva volta ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sui temi in questione.

Il decesso

Il decesso del socio di società di persone, di cui all'art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo. Ne deriva, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 c.c., che, lo stesso, deve essere iscritto nel registro delle imprese. Questo adempimento pubblicitario dovrà essere eseguito dagli amministratori entro trenta giorni dalla data del decesso, pena l'applicazione delle sanzioni ex art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro), su ciascun amministratore, (sanzione eventualmente obblazionabile ndr). Da rilevare che la direttiva Mise non distingue la libera trasferibilità mortis causa o meno della partecipazione, in relazione alle previsioni dell'atto costitutivo, per cui gli amministratori sono obbligati alla comunicazione al RI in ogni situazione. A seguito dell'istanza degli amministratori l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio.

Recesso del socio

Anche il recesso, nelle società di persone di cui all'art. 2285 c.c., costituisce un fatto

Le decorrenze per le iscrizioni al registro imprese

Evento	Decorrenza degli obblighi di iscrizione	Sanzione
Decesso	Entro 30 giorni dalla data del decesso	
Recesso	Entro 30 giorni dal momento in cui il recesso è divenuto efficace e cioè: a) Decorsi tre mesi dalla notifica all'ultimo socio della volontà di recedere, quando la società è contratta a tempo indeterminato (recesso ad nutum); b) Dalla notifica all'ultimo socio nei casi previsti dal contratto sociale (recesso convenzionale) e nei recessi per giusta causa.	Decorsi inutilmente i termini sugli amministratori sono irrogate le sanzioni da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.)
Esclusione	Entro 30 giorni dalla data di efficacia della decisione di esclusione: cioè allo scadere del trentesimo giorno dal momento della ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'interessato	

modificativo dell'atto costitutivo e pertanto deve essere iscritto al registro delle imprese da parte degli amministratori, anche prescindendo dalla preventiva modifica dell'atto costitutivo della società. La posizione del Mise, quindi, si distacca da quella del notariato (ufficio studi del notariato nota del nov. 2008 e mass. Not. Triveneto O.A. 8/2014) che ritiene la dichiarazione di recesso notificata, un atto iscrivibile al registro delle imprese solo se riveste la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

In merito alla tempistica dell'adempimento pubblicitario il Mise ritiene che i canonici trenta giorni, oltre i quali scatterebbe la sanzione di cui all'art. 2630 c.c., decorrano da quanto il recesso è divenuto efficace. Quindi:

1) decorsi tre mesi dalla notifica all'ultimo socio della volontà di recedere, quando la società è contratta a tempo indeterminato (recesso ad nutum);

2) dall'ultima notifica, nei casi previsti dal contratto sociale (recesso convenzionale) e nei recessi per giusta causa.

Altro tema, oggi oggetto di variegate interpretazioni camerali riguarda la possibilità diretta, da parte del receduto, di svolgere l'adempimento pubblicitario, ovviamente quando non vi provvedano gli amministratori.

Tale possibilità è preclusa, secondo il Mise, al socio receduto. A riguardo viene precisato quanto segue:

- nel caso di recesso ad nutum il receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all'ufficio del regi-

stro delle imprese, l'attivazione della procedura di iscrizione d'ufficio della notizia ai sensi dell'art. 2190 c.c.;

- nei casi di recesso previsti nel contratto sociale, qualora gli amministratori non provvedano, il socio potrà presentare un esposto al registro delle imprese, per l'attivazione della procedura d'ufficio. Ciò però sarà ammissibile, si legge nella direttiva «...solo laddove l'evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell'ufficio del registro delle imprese, dovendo diversamente ritenersi che sia travalicato il perimetro dei controlli rimessi, in sede di iscrizione all'ufficio medesimo ai sensi dell'art. 11 del dpr 581/1995»;

- infine l'attivazione del socio non appare invece ammessa, nel caso di omissione degli amministratori, qualora il

recesso derivi da una «giusta causa». In questi casi, infatti, il giudizio di merito spetterà al competente tribunale, al cui esito il registro delle imprese provvederà eventualmente ad iscrivere la notizia del recesso sulla posizione del socio.

Esclusione

Anche l'esclusione, quale fatto modificativo dell'atto costitutivo, deve essere iscritta al Registro imprese. In questo caso, si legge nella direttiva, non essendo prevista dalla legge la prova della mancata presentazione dell'opposizione da parte del socio escluso, per poter effettuare l'adempimento sarà sufficiente la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di esclusione da parte del socio escluso. Qualora l'atto costitutivo (situazione rarissima ndr) non imponga l'adozione della decisione di esclusione con il metodo collegiale o assembleare (con relativo intervento del notaio) è possibile presentare al R.I., la decisione di esclusione nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soci che hanno contribuito alla decisione medesima.

A riguardo il termine di trenta giorni per l'adempimento pubblicitario (e per non essere assoggettati a sanzioni) decorre dalla efficacia della decisione di esclusione, cioè dalla ricezione della decisione di esclusione da parte dell'interessato.

Secondo il Mise, inoltre, costituiscono atti o fatti da iscrivere al Registro Imprese sia il provvedimento di sospensione che di accoglimento dell'opposizione con la quale viene eventualmente annullata la decisione di esclusione. Altresì da iscrivere risultano la decisione del Tribunale di accogliere l'opposizione, nel caso in cui non sia stata concessa la sospensione e quella di respingere l'opposizione nel caso in cui sia stata concessa la sospensione. Tali ultime decisioni saranno tuttavia da iscrivere solo dopo il passaggio in giudicato.

Modulistica

Sia nei casi di decesso che di recesso ed esclusione, per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, sono previste modifiche alle specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al Registro delle imprese ed al Rea, con apposito campo appositamente dedicato all'iscrizione.